



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2010/0303(COD)

16.6.2011

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea
per la sicurezza marittima
(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

Relatore: Jutta Haug

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo della misura proposta è di modificare il regolamento (CE) n. 1406/2002 chiarendo gli attuali compiti e il ruolo dell'EMSA ed estendendone le mansioni a nuovi ambiti in via di sviluppo a livello internazionale o dell'UE.

Aspetti generali e gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie

La relatrice per parere ha preso atto della proposta di estendere le mansioni dell'Agenzia e della valutazione d'impatto della Commissione effettuata a tale proposito. La relatrice vorrebbe richiamare l'attenzione della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti e il turismo sul fatto che sarebbe necessario effettuare ulteriori valutazioni d'impatto sull'opportunità e le conseguenze di tutte le mansioni aggiuntive eventualmente proposte dalla commissione competente (si veda il documento di lavoro del relatore principale e il parere del CESE), anche in termini di bilancio e di personale, in linea con l'approccio interistituzionale comune in materia di valutazioni d'impatto per quanto riguarda le modifiche sostanziali.

La relatrice per parere ritiene che l'avanzamento dei lavori del gruppo di lavoro interistituzionale renda inoltre possibile inserire già nell'attuale parere le prime conclusioni cui esso è giunto sulle questioni di governance. Tali conclusioni sono già state approvate dalle tre istituzioni durante la loro ultima riunione del 23 marzo 2011. Su di esse si basano gli emendamenti proposti nel presente parere sui seguenti aspetti:

- il potenziamento dei poteri di controllo del Parlamento sulla strategia pluriennale (parere) e sul programma di lavoro annuale dell'Agenzia,
- le mansioni di controllo del consiglio d'amministrazione e le relative competenze richieste ai suoi membri,
- la creazione di un comitato esecutivo,
- la prevenzione di qualsivoglia conflitto di interessi nel consiglio d'amministrazione,
- la definizione di indicatori adeguati per valutare il rendimento dell'Agenzia,
- la valutazione regolare dell'Agenzia.

Questioni di bilancio

Sulle questioni strettamente correlate al bilancio, la relatrice per parere ha rilevato la necessità di un ulteriore chiarimento per quanto riguarda la scheda finanziaria e l'incidenza della proposta sul bilancio:

- la scheda finanziaria sembra erranea poiché viene citato un posto supplementare alla DG MOVE che risulta tuttavia già assegnato alla gestione dell'attività. La relatrice vigilerà affinché tale chiarimento non comporti spese ulteriori (l'incidenza è di circa 0,5 milioni di euro su un periodo di quattro anni);
- per quanto riguarda la riassegnazione di sei dipendenti nell'Agenzia per assolvere a nuovi compiti, è necessario precisare ulteriormente i tempi e le attività da cui la riassegnazione sarà effettuata;
- saranno necessarie altresì ulteriori informazioni sulle implicazioni specifiche dal punto di vista delle risorse delle nuove mansioni dell'Agenzia che non sono previste dal regolamento: le sezioni relative al "Fattore umano" e alla "Navigazione informatizzata (e-maritime)" nella strategia pluriennale del consiglio d'amministrazione;

- infine, sarà necessario esaminare quanto ci si può aspettare dalla riscossione dei diritti derivanti dallo scambio di dati marittimi, e anche quali garanzie esistono riguardo al fatto che l'autorità legislativa continuerà ad avere voce in capitolo su qualsiasi altra fonte di entrate dell'Agenzia malgrado la formulazione generale della nuova disposizione.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il trasporto e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. sottolinea che il punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbe applicarsi per l'estensione delle mansioni dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima; sottolinea che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore di tale estensione non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale;

Motivazione

Occorre ribadire le prerogative del Parlamento in materia di bilancio.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia pluriennale, alcune disposizioni

(3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna e sulla base delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia

del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. All'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'UE. Occorrono sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio. Grazie a tali sforzi, un terzo del personale aggiuntivo richiesto per i nuovi compiti potrebbe essere fornito tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia.

pluriennale *da esso adottata nel marzo 2010*, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. All'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'UE. Occorrono sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio. Grazie a tali sforzi, un terzo del personale aggiuntivo richiesto per i nuovi compiti potrebbe essere fornito tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia.

Motivazione

L'atto giuridico deve essere sufficientemente preciso nei riferimenti alle fonti dei suoi contenuti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Occorre tener conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹ (regolamento finanziario), in particolare dell'articolo 185, e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria² (AII del 17 maggio 2006), in particolare del punto 47.

¹ *GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.*

² *GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.*

Motivazione

Il regolamento finanziario (articolo 185) e l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (articolo 47) dovrebbero essere indicati come base giuridica per l'istituzione di una nuova agenzia dell'UE.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(a) *La lettera c) è sostituita dalla* seguente:

'(c) nell'ambito della preparazione del programma di lavoro, esamina richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 3; c bis) adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto *del parere* della Commissione;
c ter) adotta il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia;'

Emendamento

(a) *Le lettere b) e c) sono sostituite dal testo* seguente:

'(b) adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri. L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;
'(c) nell'ambito della preparazione del programma di lavoro, esamina richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 3; c bis) adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto *dei pareri del Parlamento e* della Commissione;
c ter) adotta il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia;'

Motivazione

La prima modifica mira a rendere chiaro che l'Agenzia non può decidere da sé ciò che è rilevante per il Parlamento. La seconda mira a sancire nel regolamento che, per l'adozione della strategia pluriennale delle agenzie, occorre consultare il Parlamento (gruppo di lavoro interistituzionale).

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera h)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

'(h) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell'Agenzia in applicazione degli articoli 18, 19 e 21 e provvede a monitorare e dare adeguato seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni derivanti dalle varie relazioni di audit e dalle varie valutazioni, sia interne che esterne;'

Motivazione

Per una maggiore responsabilizzazione e per dare più adeguato seguito alle conclusioni degli audit e delle valutazioni, è opportuno che il consiglio di amministrazione, cui il direttore deve render conto, sia esplicitamente incaricato del loro monitoraggio (gruppo di lavoro interistituzionale).

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) L'articolo 11 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dai seguenti:

'1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione, nonché da quattro professionisti dei settori maggiormente interessati, designati dalla Commissione, non aventi

diritto di voto.

I membri del consiglio sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nel campo della sicurezza marittima, della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento e dell'intervento contro l'inquinamento causato dalle navi. Essi possiedono altresì le competenze manageriali, amministrative e di bilancio necessarie per assolvere i compiti di cui all'articolo 10.

I membri del consiglio di amministrazione rilasciano una dichiarazione d'impegno scritta e una dichiarazione scritta indicante ogni interesse diretto o indiretto che potrebbe essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza. Essi dichiarano a ciascuna riunione ogni interesse che possa essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza in relazione a uno o più punti all'ordine del giorno e si astengono dal partecipare alle discussioni e dal votare su tali punti.'

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

'3. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.'

Motivazione

Le competenze dei membri del consiglio d'amministrazione devono essere adeguate alle funzioni loro assegnate. Inoltre, occorre una disposizione volta a prevenire qualsiasi conflitto d'interessi, e la durata del mandato dei membri va allineata con quella prevista per le altre agenzie (gruppo di lavoro interistituzionale).

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 14 bis (nuovo)

3 ter) È inserito l'articolo seguente:

'Articolo 14 bis

Comitato esecutivo

1. È istituito un comitato esecutivo, composto di membri del consiglio di amministrazione tra cui due rappresentanti della Commissione. I suoi componenti sono in numero non superiore a un terzo di quelli del consiglio di amministrazione. Esso si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

2. Il comitato esecutivo è munito di un chiaro mandato formale da parte del consiglio di amministrazione. I suoi compiti comprendono il monitoraggio dell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, la trattazione di questioni amministrative e di bilancio a nome del consiglio di amministrazione e la preparazione delle decisioni, dei programmi e delle attività che saranno adottati dal consiglio di amministrazione. Il comitato esecutivo è responsabile dinanzi al consiglio di amministrazione; a tal fine, esso presenta una relazione d'attività ad ogni riunione del consiglio di amministrazione.'

Motivazione

È opportuno istituire un comitato esecutivo al fine di rafforzare la vigilanza della gestione amministrativa e di bilancio attraverso la preparazione delle decisioni del consiglio di amministrazione (gruppo di lavoro interistituzionale).

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettere a e b

Testo della Commissione

Emendamento

(a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono

(a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono

sostituite dalle seguenti:

'(a) elabora la strategia pluriennale dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio;
a bis) elabora il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;
a ter) elabora il programma di lavoro annuale e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio. Adotta le misure necessarie per darvi attuazione. Risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

(b) decide dell'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 3, previa consultazione della Commissione e in linea con i requisiti di cui allo stesso articolo. Opera in stretta collaborazione con la Commissione nell'elaborazione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

sostituite dalle seguenti:

'(a) elabora la strategia pluriennale dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione del **Parlamento e** della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio;
a bis) elabora il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;
a ter) elabora il programma di lavoro annuale, **con l'indicazione delle risorse umane e finanziarie che si prevede di assegnare a ciascuna attività**, e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio. **Risponde positivamente ad ogni invito dalla commissione competente del Parlamento europeo a presentarsi e a partecipare a uno scambio di opinioni sul programma di lavoro annuale.** Adotta le misure necessarie per darvi attuazione. Risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

(b) decide dell'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 3, previa consultazione della Commissione e in linea con i requisiti di cui allo stesso articolo. Opera in stretta collaborazione con la Commissione nell'elaborazione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2;'

Motivazione

La prima modifica mira a sancire nel regolamento che per l'adozione della strategia pluriennale delle agenzie dev'essere consultato il Parlamento (gruppo di lavoro interistituzionale). La seconda è in linea con i principi dell'ABM-ABB (gestione e bilancio basati sulle attività): il programma di lavoro e la relazione annuale di attività dell'Agenzia devono fornire informazioni sulle risorse assegnate alle attività che sono necessarie per realizzare gli obiettivi dell'Agenzia. La terza modifica è volta a ufficializzare la prassi di uno scambio di opinioni tra il direttore e la commissione competente sul programma di lavoro

annuale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

'(d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia venga regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all'esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell'ambito di tale piano. Predispone inoltre un regolare sistema di controllo conforme a criteri professionali riconosciuti;'.

Emendamento

'(d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. ***A tal fine stabilisce, in accordo con la Commissione, specifici indicatori di efficacia atti a consentire un'effettiva valutazione dei risultati ottenuti.*** Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia venga regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all'esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell'ambito di tale piano. Predispone inoltre un regolare sistema di controllo conforme a criteri professionali riconosciuti;'.

Motivazione

In linea con i principi della gestione per attività e del bilancio per attività (ABM-ABB), il programma di lavoro dell'Agenzia e la relazione annuale di attività devono fornire informazioni sulle risorse assegnate alle attività che sono necessarie per realizzare gli obiettivi dell'Agenzia e sull'efficacia generale raggiunta nel conseguimento di detti obiettivi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. ***Il parere eventualmente espresso da detta commissione è preso in esame prima della formalizzazione della nomina.*** Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

Motivazione

Occorre rendere esplicito il fatto che l'eventuale parere del Parlamento sul candidato selezionato va preso in considerazione prima della nomina.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo per un massimo di **tre anni**. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo per un massimo di **cinque anni**. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. ***Il parere eventualmente espresso da detta commissione è preso in esame prima della formalizzazione del rinnovo del mandato.*** Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Motivazione

È opportuno che il rinnovo del mandato del direttore abbia una durata pari a quella del primo mandato. L'eventuale parere del Parlamento sul candidato prescelto va preso in considerazione prima del rinnovo.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) All'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

'3. Il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle

entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, sulla base della formazione del bilancio per attività, e lo trasmette al consiglio di amministrazione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico.'

Motivazione

In linea con i principi della gestione per attività e del bilancio per attività (ABM-ABB), è opportuno che il bilancio dell'Agenzia si basi esplicitamente sui suoi obiettivi e sulle sue attività, creando un collegamento tra la missione e gli obiettivi dell'Agenzia, da una parte, e le sue attività e risorse, dall'altra.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 18 – paragrafi 7 e 8

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter) All'articolo 18, i punti 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

'7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento e al Consiglio (qui di seguito «autorità di bilancio») insieme al progetto [...] di bilancio generale dell'Unione europea.

8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto [...] di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 314 del TFUE, unitamente alla descrizione e giustificazione delle eventuali differenze tra lo stato di previsione dell'Agenzia e la sovvenzione a carico del bilancio generale.'

Motivazione

La prima parte dell'emendamento si riferisce all'applicazione della nomenclatura del trattato di Lisbona. La seconda parte mira a fornire all'autorità di bilancio informazioni adeguate qualora le previsioni dell'Agenzia siano state modificate dalla Commissione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 18 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

6 quater) All'articolo 18, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

'10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza, unitamente al programma di lavoro annuale.'

Motivazione

Scopo dell'emendamento è evitare che, in caso di rilevanti tagli di bilancio, l'Agenzia debba svolgere gli stessi compiti e le stesse attività con risorse significativamente ridotte.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

(7) All'articolo 22, **il paragrafo 1 è sostituito** dal seguente:

'1. A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente

(7) All'articolo 22, **i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti** dal **testo** seguente:

'1. A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente

sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.'

sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.

2. La valutazione esamina l'utilità, la pertinenza, il valore aggiunto ottenuto e l'efficacia dell'Agenzia e i suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. In particolare, considera l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Agenzia, o di porre termine alle sue attività qualora il suo ruolo fosse divenuto superfluo.'

Motivazione

Va menzionato che le valutazioni regolari possono inoltre comportare il riesame dei compiti dell'Agenzia o, se necessario, della sua esistenza.

PROCEDIMENTO

Titolo	Revisione del regolamento (CE) 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima			
Riferimenti	COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 10.11.2010			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG 10.11.2010			
Relatore(i) Nomina	Jutta Haug 18.11.2010	Jutta Haug 18.11.2010	Jutta Haug 18.11.2010	Jutta Haug 18.11.2010
(Procedura con riunioni congiunte delle commissioni – articolo 51 del regolamento) Annuncio in Aula				
Approvazione	15.6.2011			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	37 1 0		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Frédéric Daerden, Edit Herczog, Jan Mulder, María Muñoz De Urquiza			